

STATUTO

VIS FAMILIAE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (IN BREVE VIS FAMILIAE)

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MONTECATINI-TERME PT VIA
TRIESTE 7A

Numero REA: PT - 164802

Codice fiscale: 01614720470

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 01-02-2007 - Statuto completo	2
--	---

Firmato:

Stefano Canovai
Elisa Canovai
Massimo Giuntoli
ELENA MANTELLASSI Notaio Sigillo

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite autorizzazione Ministero delle Finanze n. 268/01 del 18 gennaio 2001 Direzione Regionale delle Entrate per la Toscana.
Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23 comma 5 D.Lgs. 82/2005, che si trasmette ad uso registro imprese.
Registrato all'Ufficio delle Entrate di Pescia in data 26 gennaio 2007 al n. 14 serie I/V.

ALLEGATO A) ALLA RACCOLTA N. 5136

STATUTO DELLA SOCIETA'

"VIS FAMILIAE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS"

TITOLO I: COSTITUZIONE – SEDE – DURATA – SCOPO – OGGETTO

Art. 1 – Costituzione e sede

1.1. E' costituita, la società cooperativa denominata: "VIS FAMILIAE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS" o in forma abbreviata "VIS FAMILIAE". Alla cooperativa, per quanto non previsto dal presente statuto e dai regolamenti attuativi, si applicano le leggi speciali sulle cooperative sociali le disposizioni del codice civile, , nonchè le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata, in quanto compatibili.

1.2. La società ha sede nel Comune di Montecatini Terme (PT). Spetta all'assemblea deliberare sul trasferimento della sede e sulla istituzione o soppressione di sedi secondarie.

Art. 2 – Durata

2.1. La società ha durata fino al 31 dicembre 2050, salvo proroga o anticipato scioglimento.

Art. 3 - Scopo

3.1. La cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità senza fini di speculazione privata.

3.2. La cooperativa si propone, con spirito mutualistico e senza fini speculativi, lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, di cui all'art. 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991, n. 381. Il tutto con l'obiettivo di conseguire finalità di solidarietà sociale e di sostegno delle famiglie e di persone disagiate, nei settori dell'assistenza sociale e socio sanitaria, dell'assistenza sanitaria, della beneficenza, istruzione e formazione, a favore degli anziani, disabili, adulti e bambini, e delle persone che si trovano in situazione di disagio sociale quali minori a rischio, tossicodipendenti, alcolisti, detenuti, persone senza fissa dimora, emarginati, malati, per assicurare le migliori condizioni di vita sotto il profilo morale, sociale e materiale, e per prevenire, ridurre e rimuovere le situazioni di bisogno, di rischio, di emarginazione e di disagio sociale.

3.3. Lo scopo mutualistico che i soci della cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, mediante l'autogestione dell'impresa che ne è l'oggetto, continuità di occupazione lavorativa alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali; in caso di necessità e comunque nel rispetto delle leggi vigenti, i soci si impegnano a svolgere attività volontaria a titolo gratuito per la promozione e lo sviluppo della so-

cietà, operando nell'interesse generale della comunità alla promozione umana e al-

l'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, destinati a persone in situazione di disagio sociale, come definito dalla legge 381/91 e successive modificazioni.

3.4. a) Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci cooperatori, sulla base delle disposizioni di legge e delle previsioni del regolamento interno, instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma consentita dalla vigente legislazione.

La cooperativa potrà svolgere la propria attività anche con terzi ed in particolare, al fine del miglior conseguimento dell'oggetto sociale e degli scopi mutualistici, potrà avvalersi di prestazioni fornite da lavoratori non soci.

3.4. b) Ai fini di cui sopra, i servizi sociali possono essere forniti ai terzi, facenti parte delle categorie bisognose di intervento sociale per motivazioni connesse all'età o alla condizione personale, familiare o sociale, sia gratuitamente, sia a pagamento, a condizioni peraltro possibilmente migliori di quelle rinvenibili sul mercato.

3.5. La cooperativa si propone, nel contempo, di far conseguire ai propri soci cooperatori occasioni di lavoro nel settore dei servizi sociali, ed una remunerazione dell'attività lavorativa prestata a migliori condizioni rispetto a quelle ottenibili sul mercato. Pertanto, lo scopo che i soci lavoratori intendono perseguire nella propria sfera individuale è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e la prestazione della propria attività lavorativa a favore della cooperativa, continuità di occupazione, con le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

Art. 4 - Oggetto

4.1. La società, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, si propone come oggetto la gestione e/o organizzazione di servizi socio assistenziali e sanitari ed educativi, a favore di persone in situazione di disagio sociale come ad esempio, minori a rischio, tossicodipendenti, alcoolisti, detenuti, persone senza fissa dimora, anziani, ammalati, emarginati, disabili e famiglie in stato di difficoltà anche momentaneo, e simili.

Essa potrà pertanto svolgere in forma completa, sia direttamente che indirettamente, in proprio conto o in conto terzi, stabilmente o temporaneamente, a titolo esemplificativo, le seguenti attività:

a) servizi di assistenza integrativa e/o sostitutiva a sostegno della famiglia, sia presso il domicilio che in ogni altro luogo richiesto dall'utente, come ad esempio ospedali, case di cura, luoghi di villeggiatura e simili;

b) servizi di assistenza domiciliare anche integrata, di sostegno, riabilitazione ed animazione, tanto presso la famiglia quanto presso la scuola o in altre strutture di accoglienza, comunità, e simili a favore di enti pubblici e privati;

c) gestione di strutture pubbliche e private, socio sanitarie di assistenza ed educative, come ad esempio case di riposo per anziani, autosufficienti e non, strutture e centri di riabilitazione fisica e psicomotoria, asili nido, centri diurni e residenziali di accoglienza e socializzazione, case di vacanze marine e montane, e simili.

La società, in stretta connessione all'ambito delle attività di cui sopra, potrà svolgere, in forma sussidiaria e complementare, servizi di ristorazione, manutenzione, pulizia, lavanderia e di trasporto in favore degli assistiti, nonchè tutti i servizi ausiliari connessi alle attività svolte.

La cooperativa, per il conseguimento dello scopo sociale, potrà partecipare a gare di qualsiasi forma, genere o natura indette da enti pubblici e/o privati nelle varie forme e modalità previste dalla legge, sia direttamente che in associazione temporanea d'impresa, nelle vesti di mandante e/o mandatario, concorrere ad aste pubbliche, a licita-

zioni private o ad altri tipi di appalto, nonchè compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e/o comunque direttamente o indirettamente attinenti ai medesimi nonchè tra l'altro e solo per indicazione esemplificativa e non limitativa:

- 1) assumere interessenze e partecipazioni, nelle forme consentite dalla legge, in imprese anche consortili, che svolgano attività analoghe o comunque accessorie all'attività sociale, al solo scopo di realizzare l'oggetto principale;
- 2) promuovere e partecipare ad enti ed organismi, anche consortili, finalizzati a sviluppare e agevolare gli approvvigionamenti di beni e di servizi a favore dei propri aderenti; potrà inoltre aderire a consorzi fidi al fine di ottenere, per il loro tramite, agevolazioni e facilitazioni nell'accesso al credito bancario per sopperire alle esigenze finanziarie, prestando all'uopo le necessarie garanzie e fidejussioni;
- 3) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, nonchè adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale ai sensi della legge 59/92 e partecipare allo sviluppo e al finanziamento di cooperative sociali;
- 4) emettere strumenti finanziari, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa;
- 5) aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art. 2545 - septies c.c.;
- 6) istituire una sezione di attività per la raccolta di prestiti, disciplinata da apposito regolamento, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, il tutto a norma e sotto l'osservanza dell'art. 12 legge 127/71, dell'art. 11 Legge 385/93 e di quanto disposto in materia dalla delibera CICR del 3 marzo 1994 e successive norme di attuazione ed applicative.

4.2. La società può altresì compiere tutti gli atti occorrenti ad esclusivo giudizio dell'organo amministrativo per l'attuazione dell'oggetto sociale e così fra l'altro: - fare operazioni immobiliari, commerciali, industriali, bancarie ed ipotecarie, compresi l'acquisto, la vendita e la permuta di beni mobili, anche registrati, immobili e diritti immobiliari; - ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con Istituti di credito, banche, società e privati, concedendo le opportune garanzie reali e personali; - partecipare a consorzi. Sempre in via strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale, la società, in modo non prevalente e comunque non nei confronti del pubblico, può: concedere fidejussioni, avalli e garanzie reali per obbligazioni assunte da terzi, ma comunque non nei confronti del pubblico; assumere partecipazioni o interessenze in altre società ed imprese, nel rispetto delle disposizioni di legge, ed escluso in ogni caso il collocamento dei titoli.

Con espressa esclusione di qualsiasi operazione inerente la raccolta del risparmio tra il pubblico, della sollecitazione del pubblico risparmio, delle attività di cui alla legge 197/91 e successive modificazioni e di ogni altra operazione comunque vietata dalle vigenti e future disposizioni di legge.

4.3. Per il raggiungimento dello scopo sociale la cooperativa si avvarrà di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge previste per la cooperazione in generale e/o per gli specifici settori di attività nei quali opera.

TITOLO II: SOCI

Art. 5 – Soci Cooperatori Ordinari

5.1. Il numero dei soci cooperatori è illimitato ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

5.2. Possono assumere la qualifica di soci le persone fisiche, aventi piena capacità di agire, che, per professione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazio-

ne professionale, possano partecipare direttamente ai lavori dell'impresa sociale ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo, realizzando lo scambio mutualistico attraverso l'apporto della propria attività lavorativa. Ai sensi di legge è consentita l'ammissione di elementi tecnico-amministrativi nel numero necessario al buon funzionamento della società.

Art. 6 – Categoria Speciale di soci cooperatori

6.1. L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse: a) alla loro formazione professionale; b) al loro inserimento nell'impresa.

6.2. I soci ammessi alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

6.3. Nel caso di cui alla lettera a) del comma 6.1, l'Organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

6.4. Nel caso di cui alla lettera b) del comma 6.1, l'Organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorchè parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

6.5. La delibera di ammissione dell'Organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce: 1) la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale; 2) i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa; 3) il numero di quote che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione.

6.6. Ai soci speciali può essere erogato il rimborso, previsto dall'art. 20, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa.

6.7. Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

6.8. I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in Assemblea.

6.9. I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non possono esercitare i diritti previsti dall'art. 2476 del codice civile.

6.10. Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 13 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

6.11. Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 14 del presente statuto: a) nel caso di interesse alla formazione: l'inosservanza dei doveri inerenti alla formazione; b) nel caso di interesse all'inserimento nell'impresa: l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa; l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria; il mancato adeguamento agli standard produttivi. Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla categoria speciale potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordi-

nari.

6.12. Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci cooperatori ordinari, il socio appartenente alla categoria speciale deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 5 del presente statuto. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci. In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

Art. 7 - Soci Volontari

7.1. Potranno essere ammessi a far parte della cooperativa soci volontari che insieme agli altri partecipino al raggiungimento dello scopo sociale attraverso il loro apporto lavorativo. Tali soci forniranno prestazioni lavorative a titolo gratuito e, pertanto, non avranno diritto ad alcun compenso né ad alcun versamento a fini previdenziali. Ad essi potrà essere riconosciuto il semplice rimborso delle spese sostenute e documentate sulla base dei parametri stabiliti dalla cooperativa per tutti i soci.

7.2. I soci volontari saranno iscritti in apposita sezione del libro soci.

7.3. Il loro numero non potrà superare la metà del numero complessivo dei soci. Essi concorrono alla formazione del numero minimo per costituire la base sociale della cooperativa.

7.4. I soci volontari partecipano attivamente alla cooperativa, hanno diritto di voto in assemblea e possono essere eletti negli organi sociali.

Art. 8 – Domanda di ammissione

8.1. Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta all'Organo Amministrativo. La domanda dovrà specificare se trattasi di persona fisica: 1) nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, domicilio, cittadinanza; 2) l'interesse a far parte della società; 3) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere che non dovrà comunque essere inferiore, né superiore al limite minimo e massimo fissato dalla legge; 4) la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto; 5) l'indicazione, per i soci cooperatori, delle effettive attività svolte, delle condizioni o capacità professionali, delle specifiche competenze possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto e dai regolamenti interni e l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni, in rapporto alla quantità di lavoro disponibile in cooperativa; 6) la dichiarazione di conoscenza e accettazione del presente statuto e dei regolamenti interni.

8.2. L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui ai precedenti artt. 5 e 6, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori e coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività svolta.

8.3. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro soci.

8.4. L'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione di diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della prima successiva convocazione.

8.5. L'organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

8.6. L'Organo Amministrativo a seguito di conforme istanza dell'interessato ed ove ne sussistano i presupposti, potrà variare la categoria di appartenenza di ciascun socio, fissandone i termini e le condizioni.

Art. 9 – Obblighi dei Soci

9.1. Aderendo alla società i soci si obbligano a: a) versare con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo il capitale sottoscritto, l'eventuale tassa di ammissione a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione, il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo amministrativo; b) osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali; c) partecipare all'attività della società per la sua intera durata, salvo il verificarsi di una delle cause previste dal presente statuto per la perdita della qualità di socio; d) non aderire contemporaneamente ad altre cooperative che esplicino attività concorrente, nonché, senza espresso assenso dell'Organo Amministrativo, a non prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della cooperativa nonché esercenti qualsivoglia attività lavorativa senza la preventiva autorizzazione dell'organo amministrativo.

9.2. Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello che risulta dal libro soci.

Art. 10 - Vincoli sulle quote e loro alienazione

10.1. Le quote dei soci cooperatori non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la società senza l'autorizzazione dell'Organo Amministrativo.

10.2. Il socio che intenda trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento alla parte acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 8. Salvo espressa autorizzazione dell'Organo Amministrativo la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intera quota detenuta dal socio.

10.3. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro soci la parte acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Art. 11 - Diritti dei soci

11.1. I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

11.2. Il socio non amministratore che intende procedere alla consultazione dei libri sociali o dei documenti relativi all'amministrazione deve farne richiesta scritta all'organo amministrativo, il quale determinerà la data d'inizio della consultazione entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta, comunicandola tempestivamente al richiedente. 11.3. La richiesta può essere effettuata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero mediante fax o posta elettronica.

11.4. La consultazione può svolgersi durante l'orario di lavoro della società con le modalità e la durata tali da non arrecare pregiudizio all'ordinario svolgimento dell'attività.

11.5. Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

Art. 12 - Perdita delle qualità di socio

12.1. La qualità di socio si perde per recesso, esclusione e per causa di morte.

Art. 13 - Recesso del socio

13.1. Oltre che nei casi previsti dalla legge, a norma del presente statuto, il recesso

è consentito nei soli casi in cui il socio abbia perduto i requisiti per l'ammissione, oppure non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

13.2. La domanda di recesso deve essere comunicata mediante lettera raccomandata alla società. L'Organo amministrativo deve esaminare, entro sessanta giorni dal ricevimento, la domanda di recesso e constatare se ricorrono i motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legittimano il recesso stesso. Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo Amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio.

Art. 14 – Esclusione

14.1. L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che: a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione; b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dal presente statuto, dai regolamenti sociali, o che ineriscono il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali; c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo Amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 (sessanta) giorni per adeguarsi; d) che previa intimazione da parte dell'Organo Amministrativo, non adempia entro 30 (trenta) giorni, al versamento delle quote sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla società a qualsiasi titolo; e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo Amministrativo. L'esclusione può essere deliberata anche nei confronti del socio cooperatore che: 1. non superi il periodo di prova; 2. resti assente dal lavoro, senza giustificazione, per più di 3 (tre) giorni consecutivi o per 3 (tre) volte in dodici mesi; 3. abbandoni ingiustificatamente il posto di lavoro o che compiendo altre azioni arrechi pregiudizio all'incolumità delle persone o alla sicurezza del lavoro; 4. si presenti al lavoro in stato di incapacità lavorativa (ubriachezza o altro); 5. si renda responsabile di grave insubordinazione, di furto alla società o a committenti; partecipi a risse nei luoghi di lavoro; 6. arrechi danni a materiale, attrezzatura, mezzi e/o locali della cooperativa o di committenti, per dolo o colpa grave; 7. senza preventiva autorizzazione, svolga, nel posto di lavoro, lavori per conto terzi o per proprio conto; 8. nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento come definito dall'art. 1455 c.c.; 9. commetta mancanze che abbiano già dato luogo, negli ultimi 18 (diciotto) mesi, a provvedimento di sospensione superiore ad un giorno; 10. che in qualunque modo danneggi moralmente e materialmente la cooperativa, oppure fomenti dissidi o disordini tra i soci; 11. che, senza giustificati motivi, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la Cooperativa.

14.2. Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione, all'Arbitro di cui all'art. 31 che segue, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

14.3. L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro soci, da farsi a cura dell'Organo Amministrativo.

Art. 15 - Delibere di Recesso ed Esclusione

15.1. Le deliberazioni in materia di recesso ed esclusione, assunte ai sensi di legge, sono comunicate per iscritto ai soci destinatari. Esse hanno effetto, sia per quanto riguarda il rapporto sociale che per il rapporto mutualistico, dalla comunicazione della relativa deliberazione.

Art. 16 - Morte del socio

16.1. Nel caso di morte di un socio, gli eredi o i legatari del socio defunto hanno diritto

to di ottenere il rimborso della quota interamente liberata, eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al successivo art. 17.

16.2. Gli eredi e i legatari del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

16.3. Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure previste dal presente statuto. In caso contrario si procede alla liquidazione della quota.

Art. 17 - Liquidazione delle quote - Termine di decadenza - Limitazioni al rimborso - Responsabilità dei soci cessati

17.1. Il socio receduto od escluso e gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale. Il pagamento è effettuato entro i 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

17.2. La domanda di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, entro l'anno successivo a quello di cessazione del rapporto sociale. Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel suddetto termine, saranno devolute con delibera dell'Organo Amministrativo alla riserva legale.

17.3. Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione o la cessione di quota hanno avuto effetto.

17.4. Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

TITOLO III: PATRIMONIO - ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

Art. 18 – Patrimonio

18.1. Il patrimonio della società è costituito: a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato dai conferimenti dei soci cooperatori, rappresentati dalle quote ciascuna di valore non inferiore né superiore ai limiti di legge; b) dalla riserva legale indivisibile, formata con gli utili di cui all'articolo 20 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti; c) dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 9; d) dalla riserva straordinaria; e) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o prevista per legge o per statuto; f) dal fondo apporti in conto capitale, che indivisibile, è costituito da qualunque altro importo che pervenga alla Cooperativa per atti di liberalità, lasciti o per contributi in conto capitale da Enti pubblici o privati.

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto non possono essere ripartite fra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della società.

Art. 19 - Esercizio sociale e Bilancio

19.1. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

19.2. Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo provvede alla redazione del bilancio.

19.3. Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 2364 c.c. certificate dall'Organo Amministrativo in sede di relazione sulla gestione.

19.4. L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione dei ristorni nel

rispetto dei limiti e delle modalità previste nell'art. 20 che segue e successivamente sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli: a) al fondo di riserva legale, nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge; b) al Fondo mutualistico per la promozione e sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n. 59, nella misura fissata dalla legge; c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti e alle condizioni previste dall'art. 7 della legge 59/92.

19.5. La cooperativa si propone di svolgere la propria attività caratteristica in prevalenza con i soci, ai sensi degli articoli 2512 e seguenti del codice civile, nel rispetto delle previsioni dell'art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997. Pertanto: a) è fatto divieto di distribuire i dividendi, in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; b) è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori; c) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 20 - Ristorno

20.1. L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio di esercizio, su proposta dell'Organo Amministrativo, può deliberare in materia di ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dai regolamenti.

20.2. L'Assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni mediante una o più delle seguenti forme: -erogazione diretta; -aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio.

20.3. La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà, in ogni caso, essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la cooperativa ed il socio stesso, secondo quanto previsto in apposito regolamento.

TITOLO IV: ORGANI SOCIALI

Art. 21 - Organi

21.1. Sono organi della società: - l'Assemblea dei Soci; - il Consiglio di Amministrazione; - il Collegio Sindacale, ove nominato.

Art. 22 - Assemblea dei Soci

22.1. Le decisioni dei soci devono essere sempre adottate mediante deliberazione assembleare. L'Assemblea è convocata a cura dell'Organo Amministrativo, mediante avviso da consegnarsi o spedirsi con qualsiasi mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuta consegna o invio, a tutti gli aventi diritto, almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza.

22.2. L'avviso di convocazione deve contenere: l'ordine del giorno, il luogo designato per l'adunanza (nella sede o altrove purchè in Italia), il giorno ed ora per la prima e per l'eventuale seconda convocazione, che deve essere fissata in giorno diverso rispetto a quello fissato per la prima. L'avviso di convocazione potrà prevedere anche che il voto venga espresso per corrispondenza; in tal caso l'avviso dovrà contenere per esteso la deliberazione proposta e le modalità di comunicazione del voto.

22.3. In mancanza dell'adempimento delle formalità suddette, l'Assemblea si considera validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci aventi diritto di voto e siano presenti o informati della riunione tutti gli Amministratori ed i Sindaci Effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 23 - Quorum costitutivi e deliberativi

23.1. In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.

23.2. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

23.3. L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti.

Art. 24 - Funzioni dell'Assemblea

24.1. L'Assemblea: a) approva il bilancio, la ripartizione dei ristorni e la destinazione degli utili; b) approva i regolamenti interni; c) procede alla nomina dell'Organo Amministrativo; d) procede alla nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale; e) determina la misura dei compensi da corrispondere agli amministratori ed ai sindaci; f) delibera sulle eventuali responsabilità degli amministratori e dei sindaci; g) delibera di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci; h) provvede alle modifiche dell'Atto Costitutivo; i) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto nonché sugli argomenti che l'Organo Amministrativo sottopone alla sua approvazione.

Art. 25 - Svolgimento dell'assemblea e verbale

25.1. Per le votazioni si procede normalmente col sistema dell'alzata di mano, o con altro metodo deliberato dall'Assemblea, legalmente consentito. Sono escluse le votazioni a scrutinio segreto.

25.2. Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora con i versamenti delle quote sottoscritte.

25.3. Ogni socio cooperatore e ogni socio volontario ha diritto ad un solo voto qualunque sia l'ammontare della quota sottoscritta. Per i soci speciali si applica l'articolo 6 del presente statuto.

25.4. I soci che, per giustificato motivo, non possano intervenire personalmente all'assemblea possono farsi rappresentare solo da un altro socio avente diritto di voto, mediante delega scritta.

25.5. Ogni socio può rappresentare solo altri 3 (tre) soci aventi diritto di voto. Non possono ricevere deleghe i soci appartenenti alla categoria speciale.

25.6. L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal Presidente del Consiglio di amministrazione e, in caso di assenza od impedimento del Presidente dal Vice Presidente, se nominato, ed in assenza anche di quest'ultimo dalla persona designata dall'Assemblea, a maggioranza dei presenti. L'Assemblea, su proposta del Presidente, provvede alla nomina del Segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

25.7. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.

25.8. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità e la legittimazione dei partecipanti, e i voti rappresentati in assemblea; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni, e deve consentire, anche per allegato, l'indicazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal presidente a norma di legge e del presente statuto. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

25.9. Il verbale della deliberazione assembleare deve essere trascritto senza indugio nel libro delle adunanze e deliberazioni assembleari, anche nel caso di verbale redatto per atto pubblico.

Art. 26 - Organo Amministrativo

26.1. La cooperativa è amministrata, con scelta da adottarsi dalla Assemblea al momento della loro nomina, da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Ammini-

strazione.

26.2. In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, lo stesso sarà composto da un numero di consiglieri variabile da tre a cinque membri. Parte dei componenti possono anche non essere soci, fermo restando che la maggioranza degli amministratori deve essere costituita da soci cooperatori. Il Consiglio di Amministrazione elegge, tra i suoi membri, il Presidente e il Vice Presidente. Occorrendo, di volta in volta, il Consiglio può nominare Segretario, per la redazione dei verbali, anche un altro socio o una persona estranea alla società.

26.3. Gli amministratori durano in carica per il periodo fissato all'atto della nomina e in mancanza di fissazione di un termine, essi durano in carica un triennio ed i soci componenti sono rieleggibili.

Art. 27 - Convocazione – Deliberazioni

27.1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o da chi lo sostituisce, tutte le volte che lo ritiene necessario o utile, anche fuori della sede e dei locali sociali, purchè in Italia, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri o dal Collegio Sindacale, se costituito.

27.2. La convocazione è fatta coi mezzi che il Presidente ritiene opportuni, ma in modo che gli interessati ne siano informati almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione e in caso di urgenza almeno un giorno prima.

27.3. Le adunanze e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengano tutti i consiglieri in carica e tutti i sindaci effettivi, se nominati. Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti. In caso di parità dei voti, la proposta si intende respinta.

Art. 28. - Competenze - Poteri - Compensi

28.1. L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione sono investiti dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, in conformità alle leggi ed allo statuto.

28.2. L'Organo Amministrativo può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 c.c., dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

28.3. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della cooperativa. A titolo esemplificativo, il Consiglio di Amministrazione: — cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea; — redige il bilancio di esercizio, con l'osservanza delle prescrizioni di legge e relazionando circa l'attuazione dello scopo mutualistico della società, e la prevalenza mutualistica dei rapporti con i soci; — predispose i regolamenti interni della cooperativa, la cui approvazione è di competenza dell'assemblea dei soci; — assume i provvedimenti ad esso demandati dalla legge e dal presente statuto in materia di ammissione, recesso, esclusione dei soci cooperatori; — propone all'assemblea, in sede di approvazione del bilancio di esercizio, il sovrapprezzo di cui all'art. 2528, comma 2, del codice civile; — autorizza l'eventuale trasferimento delle partecipazioni dei soci cooperatori; — gestisce i rapporti mutualistici con i soci cooperatori, in conformità al presente statuto, ai regolamenti mutualistici ed alle deliberazioni dell'assemblea dei soci; - compie tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto per quelli che, per disposizioni della legge o del presente statuto, siano riservati all'Assemblea.

28.4. A favore dell'Organo Amministrativo oltre al rimborso delle spese sostenute per

le ragioni del suo ufficio saranno deliberati dall'Assemblea dei soci con deliberazione

valida fino a modifica:

- a) un emolumento annuo;
- b) una indennità per la cessazione del rapporto;
- c) i gettoni di presenza.

L'Organo Amministrativo stabilisce il modo di riparto fra i suoi membri dei compensi deliberati dall'Assemblea dei Soci.

Art. 29 - Rappresentanza

29.1. L'Amministratore Unico e il Presidente del Consiglio di Amministrazione hanno la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi e in giudizio.

29.2. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le mansioni e i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente in carica, se nominato, o, in mancanza di questo, ad un consigliere designato dal Consiglio.

29.3. La rappresentanza legale spetta altresì agli amministratori delegati e ai procuratori, ove nominati, nel limite dei poteri ad essi attribuiti.

Art. 30 - Collegio Sindacale

30.1. Qualora ricorrono le condizioni di legge, l'Assemblea nomina un Collegio Sindacale composto di tre membri effettivi e due supplenti (tutti iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia) e provvede alla designazione del Presidente ed alla determinazione del compenso spettante ai Sindaci Effettivi.

30.2. Essi durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

30.3. I compiti e le funzioni del Collegio Sindacale sono quelli previsti dalle leggi vigenti.

TITOLO IV: DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 31 - Clausola compromissoria

31.1. Qualsiasi controversia dovesse sorgere circa la validità, l'interpretazione o l'esecuzione di questo contratto o in dipendenza dei rapporti tra i soci e tra essi e la società, l'Organo Amministrativo, i liquidatori o i sindaci, che per disposizione di legge inderogabile non sia di competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria e per la quale non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, sarà decisa da un arbitro amichevole compositore, scelto dal Presidente del Tribunale nella cui Circostrizione ha sede la società.

31.2. L'Arbitro deciderà secondo equità regolando lo svolgimento del giudizio nel modo che riterrà più opportuno e rispettando, comunque il principio del contraddittorio tra le parti.

Art. 32 - Scioglimento

32.1. In caso di scioglimento della società, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori fissandone poteri e compensi.

32.2. In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine: -a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato; -al Fondo Mutualistico per la promozione e lo sviluppo della Cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31/1/1992 n. 59.

Art. 33 - Regolamenti

33.1. Per meglio disciplinare il funzionamento interno e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci, determinando i criteri e le regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistiche, l'Organo Amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente alla approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

Art. 34 - Rinvio

Per tutto quanto non è regolato dal presente statuto valgono le disposizioni legislative sulle società cooperative a mutualità prevalente e le norme sulla società a responsabilità limitata.

Firmato:

Stefano Canovai

Elisa Canovai

Massimo Giuntoli

ELENA MANTELLASSI Notaio Sigillo

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite autorizzazione Ministero delle Finanze n. 268/01 del 18 gennaio 2001 Direzione Regionale delle Entrate per la Toscana.

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23 comma 5 D.Lgs. 82/2005, che si trasmette ad uso registro imprese.

Registrato all'Ufficio delle Entrate di Pescia in data 26 gennaio 2007 al n. 14 serie I/V.